



SPORTELLLO SICUREZZA

INFORTUNI, COME DEVE COMPORTARSI IL LAVORATORE SECONDO LA LEGGE?

COSA DEVE FARE IL DIPENDENTE PER GARANTIRE LA SICUREZZA NEL PROPRIO LUOGO DI LAVORO SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

È fondamentale partire sottolineando che il Decreto Legislativo 81/2008, all'Articolo 37 (che ha per titolo "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"), prevede

l'obbligo in capo al datore di lavoro di assicurare che ciascun dipendente riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Dunque, per essere più precisi, oltre alla formazione specifica relativa alla propria mansione, il lavoratore deve obbligatoriamente ricevere una formazione sui contenuti previsti dal Decreto in merito ai propri obblighi e a propri diritti (cioè rispetto agli artt. 20 e 44, di seguito illustrati nel dettaglio). In una posizione grave si troverebbe il datore di lavoro che, in caso di infortunio, non avesse provveduto a questo tipo di formazione.

ARTICOLO 20

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;





- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente

Per la violazione di questo articolo sono previste le seguenti sanzioni penali: Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i): **arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro**; Art. 59, co. 1, lett. a)

ARTICOLO 44

I DIRITTI DEI LAVORATORI NEI CASI DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno (ovvero non possono essere presi nei suoi confronti provvedimenti disciplinari quali licenziamento, sospensioni, ...) e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio (né di natura disciplinare né di natura economica) per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Nella sede CGIL di via Garibaldi 3 a Bergamo è attivo lo

SPORTELLO SICUREZZA CGIL

dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS), ai lavoratori e ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

È APERTO OGNI LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00, AL SECONDO PIANO.

Per informazioni: **LUIGI VOLPI, RLST**

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it